

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2002, applicativo del decreto legge 6 settembre 2002, n.194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246 "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio d'intesa con l'Assessore alle Politiche Sanitarie

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2002, applicativo del decreto legge 6 settembre 2002, n.194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246 "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", pubblicato sulla G. U. 2 dicembre 2002, n. 282, prevede espressamente, all'articolo 2 - Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali- che:

...Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione indicati nell'art. 2425 del codice civile, comma 1, lettera b), numeri 6, 7 e 8, previsti nei rispettivi budgets 2002, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 15%.

Relativamente alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che adottano la contabilità economico - patrimoniale improntata ai principi del codice civile - ferma restando la misura della riduzione di cui al comma 2 - anziché alle spese di funzionamento, si fa riferimento ai costi della produzione come individuati nell'allegato prospetto (allegato 3) previsti nei rispettivi budgets.

Gli avanzi derivanti dalle predette riduzioni sono evidenziati ...omissis...in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo del fondo patrimoniale.

CONSIDERATO che, in relazione a tale decreto, la **Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome** nella riunione del 12 dicembre 2002 ha stilato il seguente documento, nel quale si chiedono esplicitazioni al Governo:

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella riunione odierna ha valutato i possibili effetti del decreto del Ministro dell'economia del 29/11/2002, applicativo del decreto legge 6 settembre 2002, n.194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246 "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", sui bilanci delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali.

In tale sede sono emerse le seguenti considerazioni:

In primo luogo il citato decreto del Ministro dell'economia del 29/11/2002, applicativo del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246 si discosta dai principi inseriti nella legge.

La legge non cita mai la possibilità di applicazione del decreto a aziende ospedaliere e sanitarie, prevede che con apposito "atto di indirizzo siano definiti i criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo" definendo l'ambito di manovra del decreto all'interno degli enti dell'amministrazione centrale.

In particolare si ritiene illegittimo il comma 3 dell'art.2 del decreto 29 novembre 2002 in quanto:

➤ il decreto è invasivo della competenza regionale in materia sanitaria secondo il Titolo V della Costituzione;

➤ la materia sanitaria è regolata dall'Accordo dell'8 agosto 2001 e già assoggettata alle limitazioni finanziarie e ai parametri del patto di stabilità previsti dalle leggi 405/2001 e 112/2002;

➤ la legge 246/2002 al comma 4 fa espresso riferimento alla non applicabilità della riduzione delle spese di funzionamento agli enti e organismi pubblici territoriali, le aziende sanitarie



e ospedaliere "sono istituite dalla Regione e soggette alla vigilanza e controllo da parte della stessa" (legge 502/92), rientrano, quindi, nell'ambito d'azione delle regioni. Diverso il discorso per gli Istitutivi Ricovero e cura a carattere scientifico pubblici la cui vigilanza è in capo al Ministero della Salute.

- **L'art.2 si ritiene illegittimo se la sua applicazione si estende anche a enti dipendenti regionali come gli ISU e gli Enti agricoli.**

Inoltre dal punto di vista tecnico:

- vengono dettate regole di contabilità per aziende sanitarie, ospedaliere enti dipendenti della regione (le riduzioni di spesa devono essere appostate in un fondo di accantonamento da iscriverne nel passivo della situazione patrimoniale dell'ente): se il decreto si applica anche a questi enti la legge prevede che "il maggior avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'Economia e delle finanze";
- poiché questi enti adottano la contabilità economico - patrimoniale, si interpreta la corrispondenza fra spese di funzionamento e alcuni costi della produzione;
- a rigor di logica, anche ammesso che si possa operare una riduzione del 15% sui costi previsti dai budgets 2002, un decreto emanato il 29 di novembre non potrebbe che imporre una riduzione di un dodicesimo delle spese, senza considerare che ogni spesa è legata al rispetto di un preciso contratto sicuramente già in essere in questo momento dell'anno;
- è impossibile verificare le tabelle del decreto in quanto lo stanziamento definitivo non corrisponde né a quello di bilancio né a quello dell'assestamento, la legge 246/2002 al comma 1 bis si afferma "per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato".

Si fa presente, peraltro, che le misure disposte dal citato DM 29/11/2002 determinano un aggravamento della situazione finanziaria delle Aziende Sanitarie anche sotto il profilo dell'impatto del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" che uniforma a 30 giorni i termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

Si sottolinea inoltre che il citato DM 29/11/2002, allegato 1 "Blocco degli impegni - D.L. 194" può produrre effetti di decurtazione delle risorse per il finanziamento dei **progetti dei grandi centri urbani**.

La Conferenza dei Presidenti chiede al Governo l'esplicitazione che tali disposizioni - peraltro inapplicabili - non siano riferite alle Regioni ed in particolare al settore Sanità.

RITENUTO, nel frattempo, di rilevare l'oggettiva inapplicabilità del decreto ministeriale, richiamando sia le motivazioni esposte nel documento della Conferenza dei Presidenti sul decreto su riportate, sia la materiale impossibilità di adempiervi senza bloccare i servizi in atto, invocando quindi un palese stato di necessità, in relazione all'erogazione di un servizio essenziale quale quello sanitario. Da ultimo, si evidenzia anche la disparità di trattamento tra i creditori che discenderebbe dalla distinzione delle voci di costo oggetto di riduzione percentuale nel conto economico, con violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica.

CONSIDERATO che il presente provvedimento verrà adottato, secondo quanto deciso nella Conferenza dei Presidenti del 12 dicembre '02, nella identica formulazione dalle giunte regionali italiane, dando mandato alle competenti avvocature regionali di ricorrere al Tar del Lazio per

1766 23 DIC. 2002



L'annullamento del succitato decreto. Ciò, anche a tutela dell'azione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, richiamati alla verifica dell'applicazione del decreto dalla lettera del Ragioniere Generale dello Stato 2 dicembre '02, prot. n. 0134201.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 97 della Costituzione della Repubblica

Vista la legge 405/2001

Vista la legge 112/2002

Visto il Decreto del Ministro dell'economia del 29/11/2002, pubblicato sulla G. U. 2 dicembre 2002, n. 282

DELIBERA

1. di rilevare, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento, l'oggettiva inapplicabilità del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2002, pubblicato sulla G. U. 2 dicembre 2002, n. 282;
2. di dar mandato all'Avvocatura Regionale di ricorrere avverso il succitato decreto innanzi al Tar del Lazio;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai collegi sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



23 DIC 2002